

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	316	2016	RESPONSABILITA'	30/08/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta da

Claudio Galtieri	Presidente
Mauro Orefice	Consigliere
Salvatore Nicoletta	Consigliere
Rita Loreto	Consigliere
Piergiorgio Della Ventura	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio 49868 sul ricorso per revocazione della sentenza di questa Sezione giurisdizionale 19 gennaio 2015 n. 41 proposto da Samantha STIVALETTI, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Malinconico e con lui domiciliata in Roma, via Nizza n. 53, presso lo Studio Pernazza;

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza del 21 gennaio 2016, il relatore dott. Claudio Galtieri, l'avv. Giovanni Malinconico ed il Procuratore Generale nella persona del vice Procuratore Generale dott. Luigi Impecciati;

FATTO

Con sentenza 19 gennaio 2015 n. 41 questa Sezione giurisdizionale, accogliendone parzialmente l'appello, ha condannato Samantha STIVALETTI, a titolo sussidiario, al pagamento in favore del Comune di Nettuno fino a concorrenza del 10% di € 474.290,70, in relazione ai danni subiti dall'Ente nella gestione del servizio della sosta a pagamento, affidato alla società privata Promur. In estrema sintesi, la sentenza impugnata ha ritenuto che il comportamento della STIVALETTI avesse contribuito alla causazione del danno derivante dalla indebita liquidazione di compensi non dovuti, perch relativi a verbali emessi ma non incassati, in quanto, violando i propri doveri di responsabile del procedimento, aveva di fatto consentito alla società di porre in essere comportamenti dannosi, agevolando l'illecito principale, per il quale era stato avviato un procedimento penale. Di qui l'addebito alla STIVALETTI, non coinvolta in detto procedimento, solo a titolo di responsabilità sussidiaria e con limitato apporto causale.

Contro la sentenza n. 41/2015 la STIVALETTI ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., lamentando un errore sui presupposti di fatto, ribadendo che non era in grado di stabilire quali fossero i presupposti legali e contrattuali in forza dei quali si procedeva alla liquidazione dei corrispettivi dei verbali di contravvenzione e che per di più la sua attività veniva svolta secondo le direttive impartite dal dirigente.

Il giudice d'appello sarebbe dunque incorso in un errore di fatto nel non aver esaminato e vagliato i documenti attestanti che la STIVALETTI svolgeva mansioni superiori e nel non aver considerato che le modifiche al testo del capitolato speciale (che escludevano compensi per i verbali non pagati) non potevano da lei essere conosciute.

In conclusione, la STIVALETTI chiede, in revocazione della sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.

Con atto depositato il 31 dicembre 2015 la Procura generale ha chiesto alla Sezione di affermare l'inammissibilità del ricorso e comunque di dichiararne l'infondatezza, chiedendo altresì, nell'eventuale giudizio rescissorio, la conferma della sentenza impugnata.

Ha sostenuto, infatti, che con il ricorso per revocazione, prospettando la sussistenza di errori di fatto derivanti dall'asserita mancata valutazione della documentazione prodotta e delle eccezioni formulate nel giudizio sia di primo grado sia di appello, si contesta, in sostanza, un errore di valutazione del giudice.

Nella pubblica udienza del 21 gennaio 2016 l'avv. Giovanni Malinconico per la ricorrente e il VPG Luigi Impeciati per la Procura generale hanno illustrato le tesi prospettate negli atti scritti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in essi rassegnate.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 395 n. 4 Cod. proc. Civ. - applicabile ai giudizi davanti alla Corte dei conti in virtù del rinvio dinamico contenuto nell'art. 26 del R.D: 13 agosto 1933 n. 1038 - il presupposto dell'impugnazione per revocazione è l'esistenza di un errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, circostanza che, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti, ricorre "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", purché, comunque, il fatto non abbia costituito "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

L'errore di fatto revocatorio sussiste, dunque, quando incide sulla percezione da parte del giudice delle risultanze documentali e non sulla loro interpretazione, non deve essere la conseguenza di un errore di giudizio, e comunque il fatto o le circostanze non debbono essere state oggetto di specifica e puntuale valutazione da parte del giudice.

Nella fattispecie in esame, come correttamente posto in rilievo nelle conclusioni della Procura generale, le censure poste a fondamento del ricorso in revocazione concernono in sostanza la valutazione delle risultanze documentali operata dal giudice d'appello, pur alla luce delle prospettazioni formulate nell'atto di gravame (e già oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado).

Nella esposizione in fatto della sentenza d'appello, infatti, è riportata la censura proposta dalla STIVALETTI sulla sua impossibilità di rilevare gli eventuali inadempimenti contrattuali della società concessionaria ("In sostanza non era in grado di rilevare se la PROMUR avesse o meno adempiuto agli obblighi contrattuali in quanto non le venivano rimessi i dati relativi alle entrate di competenza del settore tesoreria, né era in grado, quanto al secondo profilo di danno, di stabilire quali fossero i presupposti legali e contrattuali in forza dei quali si doveva procedere alla liquidazione dei corrispettivi relativi ai verbali di contravvenzione, limitandosi ad operare secondo le direttive impartite;.....la Stivaletti avrebbe agito mediante la mera compilazione di modelli secondo schemi prestabiliti, modelli firmati dal solo dirigente del servizio" - pag. 7).

A fronte di tale prospettazione, la sentenza stessa, nel valutare le posizioni dei singoli dipendenti coinvolti nella vicenda alla luce della documentazione prodotta, ha esaminato la partecipazione della STIVALETTI al procedimento di liquidazione, consistita nella prima fase nella compilazione dei report, e poi, successivamente, nella predisposizione degli atti di liquidazione, fondando l'affermazione della sua responsabilità sulla mancata verifica della "corrispondenza dei verbali fatturati e quelli riscossi (di cui ella stessa era a conoscenza per avere redatto apposito report)".

Con il ricorso per revocazione, quindi, si chiede sostanzialmente una nuova valutazione delle circostanze già prese in considerazione e valutate dal giudice d'appello, così configurandosi, secondo consolidata giurisprudenza, non già un errore di fatto, bensì, eventualmente, un error in iudicando, come tale estraneo alla previsione del citato art. 395 n. 4 Cod. proc. civ.

Del resto, che la posizione della STIVALETTI nella produzione dei danni prospettati dall'atto di citazione sia stata oggetto di specifica valutazione (e quindi, abbia costituito un "punto controverso" su cui il giudice di è pronunziato) risulta anche indirettamente dal fatto che la sentenza stessa ha escluso la sua responsabilità, per difetto di colpa grave, per il profilo di danno relativo

all'omesso o ritardato versamento dei corrispettivi concessori da parte della società concessionaria, in quanto non risultava al riguardo una specifica contestazione e la responsabilità del flusso in entrata competeva ad altra unità operativa.

Per quanto esposto, il ricorso per revocazione proposto dalla STIVALETTI deve essere dichiarato inammissibile e non è luogo, quindi, a passare alla fase rescissoria.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – I Sezione giurisdizionale centrale d'appello – definitivamente pronunziando nel giudizio 49868, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Samantha STIVALETTI nei confronti della sentenza di questa stessa Sezione 19 gennaio 2015 n. 41, e per l'effetto, la conferma.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 80,00 (OTTANTA/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016.

Il Presidente est.
F.to Claudio Galtieri

Depositata in Segreteria il 30/8/2016
Il Dirigente della Segreteria
F.to Massimo BIAGI